

Per effetto della Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19/12/2008 è possibile considerare pertinenza dell'abitazione principale a partire dall'anno 2009 (compilando l'apposito modello disponibile presso gli Uffici Comunali e sul sito del Comune: [www.comune.pontedassio.im.it](http://www.comune.pontedassio.im.it) entro i termini stabiliti per il versamento dell'imposta) **un solo fabbricato che goda dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale di cui si riporta un estratto:**

1) Delle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, una al massimo può essere considerata parte integrante dell'abitazione stessa e deve essere adibita a garage posto auto , box , cantina o soffitta. L'integrazione opera solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sia proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza;

b) che la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) che la pertinenza risulti censita nella categoria catastale C/2 o C/6.

2) L'abitazione principale e la sua pertinenza rimangono comunque unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.

I Contribuenti che usufruiscono delle condizioni sopra elencate, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio I.C.I. del Comune di Pontedassio In caso di comunicazione effettuata nell'anno precedente ove non vi siano variazioni, non è necessario ripresentarla negli anni successivi.

L'imposta minima da versare per il 2011 è pari ad Euro 2,07 e l'aliquota di riferimento è invariata rispetto all'anno precedente: **6 per mille.**